

Codice DB1418

D.D. 20 settembre 2011, n. 2403

Regio Decreto n. 3267/1923 e Legge Regionale n. 45/1989. Ditta: Colomion S.p.a.. Comune: Bardonecchia (TO). Localita': Colomion. Lavori: Allargamento e ristrutturazione della pista da sci "Sole".

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 la Ditta Colomion S.p.a. con sede in Bardonecchia (TO) - Regione Molino, 18 (Campo Smith) ad effettuare le trasformazioni del suolo per l'esecuzione dei lavori di *allargamento e ristrutturazione della pista da sci "Sole"* da realizzarsi su terreni iscritti a Catasto al foglio 26, mappali 36-37-48-49-60-61-62-63-64-67-68-69-70 e al foglio 28, mappale 19 del Comune di Bardonecchia (TO) - Censuario di Melezet.

Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) dovranno essere ridotti al minimo gli scavi, i movimenti di terra e l'estirpo della vegetazione;*
- 2) dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare il formarsi di frane ed erosioni nelle pendici;*
- 3) tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle;*
- 4) al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui della eliminazione di vegetazione arbustiva e arborea in canali, torrenti e corsi d'acqua in genere;*
- 5) le terre e le rocce da scavo dovranno esse gestite secondo i disposti della DGR n. 24-13302 del 15/02/2011.*

Dovranno inoltre essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata per la parte tecnica progettuale, per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici e per l'area agronomico-forestale e di recupero ambientale.

Dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;*
- b) tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;*
- c) lo scavo delle scarpate di monte nel tratto compreso tra le sezioni trasversali di progetto S3 e S5 dovrà essere ridotto al minimo indispensabile, limitatamente al bordo della pista attuale, al fine di non compromettere la stabilità dell'area circostante la stazione d'arrivo della seggiovia Prà Reymond;*
- d) sulle superfici interessate da movimenti terra e a monte delle scarpate in progetto, dovranno essere realizzate canalette di raccolta delle acque di ruscellamento superficiale, associate alla*

predisposizione di sottofondi di pietrame grossolano e di platee di dissipazione dell'energia nei punti di recapito puntuali in impluvi e canali naturali;

e) in prossimità della zona di risorgenza idrica ubicata a quota 1845 m dovrà essere realizzato, prima di effettuare le operazioni di riporto, un sistema di drenaggio (trincee drenanti) per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali, al fine di evitare l'innescò di fenomeni di dissesto che possano coinvolgere anche il materiale di riporto in progetto;

f) tutte le operazioni di scotico, di ripristino, nonché gli inerbimenti mediante idrosemina dovranno essere eseguiti scrupolosamente secondo le indicazioni fornite dalla relazione forestale e di recupero ambientale allegata al progetto, attraverso l'eventuale ripetizione delle operazioni, fino alla completa copertura vegetale delle superfici interessate dai lavori.

I lavori dovranno essere portati a termine entro CINQUE ANNI dalla data della presente autorizzazione.

Ai sensi della L.R. n. 45/89 art. 8 il titolare dell'autorizzazione, prima di iniziare i lavori, dovrà provvedere ad effettuare il versamento della somma di € 2.882,00= quale deposito cauzionale, da svincolarsi ad accertata e regolare esecuzione dei lavori.

Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

a) tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, P.za Castello 165, Torino;

b) direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Garibaldi 2, Torino;

c) mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, P.za Castello 165, Torino", *indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, il numero e la data della presente Determinazione Dirigenziale.*

d) mediante bonifico bancario sul c/c bancario di UNICREDIT BANCA intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte", *indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, il numero e la data della presente Determinazione Dirigenziale.*

Si deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento previsto dall' articolo 9, comma 4, lettera b) della l.r. 45/1989 in quanto trattasi di impianti di interesse pubblico ai sensi della Deliberazione della Giunta del Comune di Bardonecchia n. 398 in data 03/02/1989.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali omissioni e/o violazioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento, al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini